

**Allegato 2a**

(art. 5, co. 2, modello di monitoraggio delle risorse finanziarie)

Ammontare del budget dei progetti sottoscritti nell'annualità \_\_\_\_\_  
 di cui a valere sul Fondo per l'implementazione dei progetti di vita \_\_\_\_\_  
 di cui quota affidata in autogestione \_\_\_\_\_  
 di cui derivanti dalla partecipazione volontaria della persona con disabilità \_\_\_\_\_

**Allegato 2b**

(art. 5, co. 2, modello di monitoraggio delle risorse finanziarie)

Ammontare del budget dei progetti sottoscritti nel semestre \_\_\_\_\_  
 di cui a valere sul Fondo per l'implementazione dei progetti di vita \_\_\_\_\_  
 di cui quota affidata in autogestione \_\_\_\_\_  
 di cui derivanti dalla partecipazione volontaria della persona con disabilità \_\_\_\_\_

## NOTE

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 2009, S.O. n. 245:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — Omissis

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

*Omissis.*».

— La legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante «Delega al Governo in materia di disabilità» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2021, n. 309.

— Si riportano gli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 recante: «Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 maggio 2024, n. 111:

«Art. 31 (*Fondo per l'implementazione dei progetti di vita*). — 1. Per l'implementazione dei progetti di vita che prevedono l'attivazione di interventi, prestazioni e sostegni non rientranti nelle unità di offerta del territorio di riferimento, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per l'implementazione dei progetti di vita, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo è determinata in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 34.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono annualmente ripartite tra le regioni le risorse del Fondo, sulla base della rilevazione, effettuata entro il 28 febbraio di ogni anno, dei fabbisogni inerenti all'implementazione di cui al comma 1 dei progetti di vita del territorio. Nel periodo della sperimentazione di cui all'articolo 33, le risorse sono ripartite a livello nazionale, in proporzione alla popolazione residente. Con il medesimo

